



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Passari Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
173	28/03/2022	7	0

Oggetto:

Disciplinare per l'identificazione, la definizione e la rideterminazione delle aree vocate, di controllo e non vocate alla specie cinghiale (Sus scrofa) in Regione Campania.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” dispone in merito al controllo della fauna selvatica, demandando alle Regioni l'adozione dei provvedimenti necessari;
- b. l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” recita testualmente che *“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”*;
- c. la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 519 del 09.12.2013 ad oggetto: “Art. 18, comma 2, L.R. 9 agosto 2012, n. 26 - criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiali” ha approvato i criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiali in Campania;
- d. la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 857 del 29.12.2015 ad oggetto *“Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i., artt. nn. 16 e 18 - Approvazione linee di indirizzo per la realizzazione Programma straordinario emergenza cinghiali in Campania”*, per dare attuazione agli interventi da prevedere nel Programma straordinario suddetto, ha approvato le linee di indirizzo in base alle quali risultano individuate le seguenti iniziative prioritarie:
 - d.1 pianificazione e coordinamento delle attività sanitarie connesse alla gestione della fauna selvatica presso le aree protette (nazionali, regionali, oasi, e riserve) e le zone di ripopolamento e cattura;
 - d.2 istituzione dell'archivio digitale e georeferenziato dei danni arrecati dalla fauna selvatica;
 - d.3 realizzazione di piani di censimento e monitoraggio delle specie selvatiche in relazione alle priorità emergenti;
 - d.4 riduzione dello squilibrio ecologico e dei danni conseguenti all'incremento delle popolazioni animali sinantropiche e selvatiche;
- e. con D.D.R. n. 15 del 22.02.2016 dell'ex UOD Pesca, acquacoltura e caccia, ad oggetto *“Gestione e prevenzione dei danni conseguenti all'incremento delle popolazioni animali selvatiche e sinantropiche - affidamento al Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV)”*, è stato affidato al CRIUV il coordinamento e l'attuazione delle azioni adeguate alla risoluzione ed alla prevenzione delle problematiche conseguenti all'incremento della fauna sinantropica e selvatica e la predisposizione di un Programma a partire dal 2016, in primis per l'emergenza cinghiali in Campania;
- f. con D.D.R. n. 63 del 03.05.2016 dell'ex UOD Pesca, acquacoltura e caccia, ad oggetto *“Approvazione Piano Straordinario per l'emergenza cinghiali in Campania predisposto dal Centro di Riferimento di Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV)”*, è stato approvato il Piano Straordinario per l'emergenza cinghiali in Campania;
- g. la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 547 del 11.12.2019 ha approvato il *“Programma di Prelievo selettivo del cinghiale nelle aree non vocate della Regione Campania”*, riportante i metodi, le condizioni e le modalità volte ad un prelievo mirato alla riduzione degli impatti causati dalla specie alle attività antropiche nelle aree critiche individuate in Regione Campania;
- h. la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 521 del 23.11.2021 ha approvato il *“Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale in Regione Campania.”* per consentire una completa gestione del cinghiale in tutto il territorio regionale attraverso il controllo nei Parchi e Riserve regionali, la caccia di selezione nel territorio a caccia programmata ed il controllo nelle aree precluse alla caccia ai sensi della L.N. 157/92;

CONSIDERATA la necessità di dare applicazione agli interventi di riduzione della specie cinghiale (*Sus scrofa* L.), previsti dalla citata DGR n. 547 del 11.12.2019, allo scopo di risolvere i problemi di conflitto causati dalla specie nel territorio regionale nei confronti dell'agricoltura, dell'ambiente e delle attività umane, e in particolare di ridurre i sinistri stradali e gli ingenti danni alle colture agricole nelle aree critiche;

ATTESO che, nelle more dell'approvazione dei nuovi piani faunistici venatori provinciali e regionale, è stata individuata una suddivisione del territorio regionale in Aree vocate per la caccia in braccata individuate dagli ex Servizi Territoriali Provinciali (STP) e dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) aree queste a densità pianificata dove la presenza del cinghiale deve essere programmata a densità compatibili con le attività antropiche;

VISTA la proposta di *“Disciplinare per l'identificazione, la definizione e la rideterminazione delle aree vocate, di controllo e non vocate alla specie cinghiale (Sus scrofa) in Regione Campania”*, trasmessa dal CRIUV con l'obiettivo di dare un univoco procedimento tecnico-amministrativo, alla definizione della zonizzazione faunistica

riguardate la specie cinghiale, in Regione Campania, la cui formulazione è anche indicata, dal Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale in Regione Campania, approvato con DGR 521/21 redatto, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio della L.R. n. 16/2004;

ATTESO che *“Il Disciplinare per l’identificazione, la definizione e la rideterminazione delle aree vocate, di controllo e non vocate alla specie cinghiale (Sus scrofa) in Regione Campania”*, consente di perseguire, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- a. promuove la partecipazione e la consultazione, quali strumenti necessari per la formazione della pianificazione, e vuole costituire la base di partenza per la concertazione con i portatori di interessi e le Amministrazioni territoriali;
- b. individuare i criteri che debbano seguire le strutture regionali quali A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) e gli ex S.T.P. (Servizi Territoriali Provinciali regionali) ora UOD 500722 – Avellino, UOD500723 – Benevento, UOD 500724 – Caserta, UOD 500725 – Napoli e UOD 500726 – Salerno, per il perseguimento, la definizione e la rideterminazione delle aree vocate, di controllo e non vocate alla specie cinghiale (Sus scrofa);

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il documento *“Disciplinare per l’identificazione, la definizione e la rideterminazione delle aree vocate, di controllo e non vocate alla specie cinghiale (Sus scrofa) in Regione Campania”*, in modo da avere un documento guida univoco da seguire e, nel contempo, utile per dare risposte strutturata ed organiche alle innumerevoli questioni che sorgono, a carattere locale, e che hanno il tema della identificazione delle aree di caccia al cinghiale, questioni che sovente coinvolgono anche il livello istituzionale locale e regionale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI

- a. il Regolamento (CE) n. 853/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;
- b. la DGR n. 1940 del 30.12.2009 - *Istituzione Centro di Riferimento Regionale per l’igiene Urbana Veterinaria (CRIUV)*;
- c. il Regolamento Regionale del 6 dicembre 2011 n. 10 per la gestione e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione Campania;
- d. la L.R. 26/2012 e s.m.i. “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”;
- e. la DGR n. 519 del 09.12.2013 - *Art. 18 co. 2 LR 09.08.2012 n. 26 – criteri per la prevenzione e il contenimento dei danni da cinghiale*;
- f. la DGR n. 857 del 29.12.2015 - *Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i., artt. nn. 16 e 18 - Approvazione linee di indirizzo per la realizzazione Programma straordinario emergenza cinghiali in Campania*;
- g. Il calendario venatorio della Regione Campania approvato con DGR n 297 del 7.07.2021;
- h. la DGR n. 521 del 23.11.2021 - *Approvazione del Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale in Regione Campania*.

alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Autorità procedente, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal Dirigente della UOD 50.07.19,

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di approvare il documento *“Disciplinare per l’identificazione, la definizione e la rideterminazione delle aree vocate, di controllo e non vocate alla specie cinghiale (Sus scrofa) in Regione Campania”*, in modo da avere un documento guida univoco da seguire e, nel contempo, utile per dare risposte strutturate ed organiche alle innumerevoli questioni che sorgono, a carattere locale, e che hanno il tema della identificazione delle aree di caccia al cinghiale, questioni che sovente coinvolgono anche il livello istituzionale locale e regionale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento;

- 2.1. agli ex Servizi Territoriali Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno rispettivamente divenuti UOD 500722, UOD 500723, UOD 500724, UOD 500725 e UOD 50 0726;
- 2.2. alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale (50 04 00);
- 2.3. all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania;
- 2.4. alla UDCP Segreteria di Giunta - Affari Generali (40 03 03);
- 2.5. al BURC (Ufficio Staff del Capo di Gabinetto - 40 01 01), per quanto di rispettiva competenza;
- 2.6. al CRIUV.

- PASSARI-

Disciplinare per l'identificazione, la definizione e la rideterminazione delle aree vocate, di controllo e non vocate alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Campania.

PREMESSA - FINALITÀ

Il presente disciplinare, ha l'obiettivo di dare un univoco procedimento tecnico-amministrativo, alla definizione della zonizzazione faunistica riguardate la specie cinghiale, in Regione Campania. Promuove la partecipazione e la consultazione, quali strumenti necessari per la formazione della pianificazione, e vuole costituire la base di partenza per la concertazione con i portatori di interessi e le Amministrazioni territoriali.

Il disciplinare, qui proposto, la cui formulazione è anche indicata, dal Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale in Regione Campania, approvato con DGR 521/21 è stato redatto, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio della L.R. n. 16/2004.

L'Assessorato all'agricoltura, ha ritenuto opportuno, strutturare un disciplinare che individui i criteri che debbano seguire le strutture regionali quali A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) e gli ex S.T.P. (Servizi Territoriali Provinciali regionali), per il perseguimento, la definizione e la rideterminazione delle aree vocate, di controllo e non vocate alla specie cinghiale (*Sus scrofa*). Tale norma vuole, anche, dare una risposta strutturata ed organica alle innumerevoli questioni che sorgono, a carattere locale, e che hanno il tema della identificazione delle aree di caccia al cinghiale, questioni che sovente coinvolgono anche il livello istituzionale locale e regionale.

Art. 1 - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

1.1 - Il Territorio regionale è suddiviso per la gestione del cinghiale in:

- **Aree vocate;**
- **Aree di controllo;**
- **Aree non vocate;**

La loro cartografia è stata recepita dal Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale in Regione Campania DGR 521 del 23.11.21 e pubblicata sul portale www.campaniacaccia.it e sarà integrata nel Piano Faunistico Venatorio regionale, attualmente in redazione-aggiornamento.

1.2. Aree Vocate (AVCC) Sono aree vocate alla caccia al cinghiale, quelle recepite dal Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale in Regione Campania DGR 521 del 23.11.21. Nelle Aree Vocate la gestione del cinghiale è di tipo conservativo a patto che i danni siano in un valore soglia accettabile.

1.3 Aree di Controllo (AC)

Sono costituite da Parchi Regionali, Foreste Demaniali, Aziende Faunistiche, Aziende Agrituristiche e dalle loro aree limitrofe. All'interno di tali Istituti e nel loro intorno l'obiettivo è il mantenimento della specie a densità compatibili con le attività agricole, forestali, ecologiche e di conservazione. Orientativamente la densità obiettivo non dovrebbe superare la soglia dei 2 capi ogni 100 ha, tuttavia invece che sulla densità obiettivo sarebbe

opportuno basare la tollerabilità della presenza del cinghiale su soglie di danno a diverso scaglione. Tali aree state individuate dal Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale in Regione Campania DGR 521 del 23.11.21.

1.4 Aree non vocate, alla presenza del CINGHIALE (ANVC)

Le Non Vocate alla presenza del cinghiale sono aree a vocazione agricola, aree antropizzate, seminativi e tutte le aree non comprese nelle aree vocate e nelle aree di controllo, comprensivo delle Zone di Ripopolamento e Cattura è da considerarsi non vocato alla specie.

Art.2 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

2.1. Definizione cartografica delle aree e periodo di validità

Le aree per la gestione del cinghiale, così come definite all'articolo 1, e le aree di braccata-battuta (ACB) e le aree di controllo del cinghiale (DCC) sono identificate su cartografia scala 1.25.000, attraverso file vettoriali (shp), aventi come datum di riferimento il sistema di coordinate geografiche-geodetico WGS84/33N.

La zonizzazione viene rinnovata in concomitanza con la pianificazione faunistico-venatoria regionale, ma può essere aggiornata o modificata dall'ATC, qualora intervengano rilevanti variazioni nella disponibilità-fruibilità di territorio venabile.

2.2. Aree di braccata-battuta (ACB)

All'interno delle aree vocate gli ATC provvedono ad individuare le aree di caccia in braccata (ACB), articolate in zone per quanto possibile omogenee, tenendo presente la tradizione venatoria delle singole aree ed anche quanto finora attuato. Le aree di braccata devono avere almeno il 60% di superficie boscata.

Il territorio vocato, ai fini di una migliore gestione, potrà essere suddiviso in Distretti di Gestione del Cinghiale in Braccata (DGCB). I distretti di gestione sono identificati come Unità di gestione del cinghiale applicando principalmente il principio dell'unità fisiografica del territorio.

Le aree di caccia in braccata al cinghiale (ACB) sono codificate con un codice a sei cifre così composto: Provincia (sigla), distretto (lettera maiuscola) e Aree (numero a tre cifre) es. SA1-B127 = Provincia di Salerno, ATC SA1, Distretto B, area di Caccia n° 127.

2.2 Aree di controllo (DCC)

Gli Uffici regionali provinciali competenti per territorio, provvedono ad individuare i distretti di controllo del cinghiale (DCC) sentendo gli ATC territorialmente competenti.

Gli Istituti Faunistici (Parchi Regionali, AFV, AAV, Oasi) costituiscono distretti a sé stanti e sono gestiti direttamente dall'Ente Gestore o anche attraverso accordi con l'ATC competente territorialmente.

Nelle Aree di controllo la densità del cinghiale è mantenuta nei valori soglia attraverso il prelievo in girata e/o caccia di selezione o in alternativa attraverso le catture.

Le aree in girata (ACG) sono codificate allo stesso modo delle ACB con l'aggiunta della lettera G dopo il numero finale es. SA1-B100G.

Le Aree di Caccia in Selezione (ACS) sono codificate allo stesso modo delle ACB con l'aggiunta della lettera S dopo il numero finale es. SA1-B100S.

2.3. Aree non vocate

Nelle aree di Non Vocata la presenza del cinghiale non è tollerata e la densità accettabile è pari a zero.

Su segnalazione di eventi di danno o di presenza del cinghiale si interviene secondo le modalità previste dal Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale in Regione Campania, per consentire la tempestiva rimozione o allontanamento del cinghiale.

Art. 3 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PRELIEVO DEL CINGHIALE

3.1. La caccia al cinghiale è consentita nelle modalità e nei tempi previsti dal Calendario Venatorio Regionale e nel rispetto delle disposizioni del presente Disciplinare. **Le forme di prelievo consentite sono: braccata (battuta), la girata e la selezione.** Non sono ammesse altre forme di prelievo.

Il prelievo si effettua esclusivamente nelle aree e nei distretti individuati dall'ATC secondo le seguenti modalità:

Aree Vocate: Esclusivamente in braccata con squadre organizzate possibilmente in distretti di gestione.

Aree di Controllo: In girata e in Selezione in distretti di controllo suddivisi in aree di intervento.

Aree non Vocate: In girata e in Selezione in aree di intervento.

Sul territorio regionale è vietata ogni altra forma di caccia al cinghiale.

3.2 Braccata (Battuta)

La caccia in braccata è esercitata da squadre organizzate, assegnate a specifiche aree di caccia, raggruppate eventualmente in distretti di gestione. Il numero minimo dei cacciatori formati la squadra e il numero minimo degli effettivamente presenti per effettuare la cacciata, saranno stabiliti dai singoli ATC, tenendo conto di quanto indicato da ISPRA. Per ogni squadra dovrà essere presente almeno un cacciatore formato.

La squadra esercita la caccia al cinghiale esclusivamente nell'area di caccia assegnata.

Le squadre sono tenute, salvo casi eccezionali, altresì, ad effettuare almeno un terzo delle battute previste dalla stagione venatoria.

3.3. Girata

La girata si esercita nelle aree non assegnate alle squadre da gruppi di girata iscritti ad uno specifico registro dell'ATC. Le aree di caccia sono individuate e cartografate dagli ATC, secondo quanto indicato all'art.2.

La caccia si esercita esclusivamente nelle aree assegnate dall'ATC al gruppo. La girata va effettuata nelle aree boscate e/o cespugliate di scarsa estensione, nelle aree protette o nel loro intorno e nelle aree sensibili alla

braccata per periodo dell'anno, per presenza di particolari specie di interesse conservazionistico o per contesto territoriale.

3.4 Caccia di selezione

La caccia di selezione può essere praticata solo da cacciatori abilitati e iscritti al registro regionale dei cacciatori di selezione o coadiutori al cinghiale. La caccia si esercita esclusivamente nelle aree assegnate e nelle modalità indicate dall'ATC, che, nel merito, proporrà alla Regione Campania entro il 30 settembre di ogni anno un piano di prelievo per distretto o ATC, indicanti il numero minimo di capi prelevabili.

ART. 4 PROCEDURE PER LA DEFINIZIONE DELLE ZONIZZAZIONE

4.1 All'interno delle aree vocate gli A.T.C., provvedo, ad avviare le fasi di identificazioni-revisione delle aree da destinarsi alla formula di prelievo venatoria del cinghiale, in special modo per le aree di braccata-battuta, definite aree di caccia in braccata (ACB), formula di prelievo venatorio, questa, che resta ad oggi, quella di maggiore impegno venatorio e quella maggiormente da promuovere.

4.1.1 Predisposizione

Gli A.T.C., al fine di essere coadiuvati nelle attività di detta pianificazione, possono affidare, di intesa con gli Uffici regionali provinciali territorialmente competenti, la zonizzazione a strutture o tecnici esterni.

4.2 Procedure

Le procedure che dovranno strutturarsi per perseguire la identificazioni-revisione delle aree sono di seguito dettagliate.

4.2.1 Coinvolgimento dei soggetti interessati.

Il coinvolgimento di tutti i soggetti sia in forma associata che singola (capocaccia) sarà fondamentale nel procedimento di formazione e adozione delle aree. Il coinvolgimento è ottenuto, attraverso la consultazione e la partecipazione, che avverrà con:

- a) Pubblicizzazione di avvio della fase di identificazione-revisione tramite apposito avviso sul portale www.campaniacaccia.it.
- b) Fase di recepimento delle proposte di modifiche – istituzione. Tale fase avrà termine minimo di 30 giorni naturali e consecutivi, a far data dall'avviso sul portale www.campaniacaccia.it. Le istanze, saranno indirizzate all'A.T.C. competente e dovranno essere corredate da specifica cartografia.

4.2.2 Adozione

Entro 60 giorni naturali e consecutivi, dalla chiusura della fase di coinvolgimento, l'A.T.C. provvederà a redigere un rapporto sul recepimento o il diniego delle richieste di modifica-costituzione o eventualmente di avvenuta concertazione delle stesse. Conseguenzialmente adotterà la zonizzazione risultate da detta fase.

4.2.3 Fase di Consultazione - Approvazione

L'A.T.C., trasmette, la zonizzazione adottata all'Ufficio regionale provinciale competente territorialmente per l'avvio della fase di consultazione-approvazione. L'Ufficio regionale provinciale competente per territorio provvede alla pubblicazione sul portale www.campaniacaccia.it della adottata pianificazione e apre un periodo di consultazione non inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi. In tale fase sarà consentito solo a soggetti costituiti in associazioni o agli enti territoriali, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di zonizzazione. L'Ufficio regionale provinciale competente per territorio, ricevute le eventuali osservazioni e relazionato sulle procedure adottate anche dall'A.T.C., trasferisce alla UOD centrale competente la completa documentazione per la definitiva approvazione. La zonizzazione così approvata sarà efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale www.campaniacaccia.it e sarà integrata nel Piano Faunistico Venatorio Regionale.

ART. 5 POTERI SOSTITUTIVI

5.1 La mancata ottemperanza, da parte degli A.T.C. a quanto previsto dal presente disciplinare, data la eccezionalità della problematica generata dal cinghiale, sul territorio regionale, vedrà da parte del competente Assessorato esercitarsi i poteri sostitutivi, attraverso la nomina di un commissario ad acta, così come indicato dal comma 5 dell'articolo 18, L.R. 9 agosto 2012, n. 26 - criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiali, che recita *“La Giunta regionale, in caso di inerzia degli enti competenti, esercita poteri sostitutivi per l'elaborazione e l'esecuzione dei programmi di prevenzione e controllo selettivo, nel rispetto della normativa di settore”*.

ART.6 NORMA TRANSITORIA

6.1 Entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente disciplinare, gli ATC avvieranno le procedure e le attività previste e indicate dal presente disciplinare.